

Codice DB0704

D.D. 25 settembre 2013, n. 593

Approvazione della convenzione quadro per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte.

Premesso che:

nell'anno 2003, è stato istituito un centro unitario regolatore delle domande e delle offerte di progetti di tirocini formativi e di orientamento (di seguito denominati stages), in un rapporto di continuità e di omogeneità tra esigenze programmatiche e organizzative delle strutture regionali ed esigenze dei tirocinanti costituendo una significativa opportunità di scambio e di sviluppo di esperienze;

dato atto che con le Università del polo piemontese sono state stipulate delle convenzioni quadro che prevedono la regolamentazione degli stages con l'ausilio di strumenti informatici : internet e intranet;

considerato che per esigenze di omogeneità è opportuno ricondurre ad un quadro regolatore unitario anche gli stages promossi da università fuori territorio regionale che realizzano, superando l'attuale regolamentazione frammentaria che prevede singoli contatti tra Direzioni regionali e scuole, corsi di specializzazione e perfezionamento rivolti a giovani laureati;

preso atto che in data 16 luglio 2004 veniva stipulata una Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte;

rilevato che sono intercorsi rapporti tra la Direzione Risorse Umane e Patrimonio e il Politecnico per il rinnovo della stessa in quanto modificata dalla normativa vigente;

dato atto che è stata predisposta apposita convenzione dal Politecnico di Torino, inviata con posta elettronica dalla stessa in data 30 agosto 2013;

ritenuto di approvare la Convenzione (allegato 1), e la scheda del progetto formativo di tirocinio/stage (allegato 2) i cui testi sono allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

IL DIRIGENTE

vista la L. 24 giugno 1997 n. 196;

visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

visto il Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
viste le Linee guida in materia di tirocini predisposte dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 74-5911 del 3 giugno 2013;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

di approvare la Convenzione quadro tra il Politecnico di Torino e la Regione Piemonte e la scheda del progetto formativo di tirocinio/stage, allegati alla presente determina, di cui costituiscono parte integrante (allegati 1 e 2);

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.lgs n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e degli artt. 5 e 8 della L.R. 22/2010.

Il Direttore
Maria Grazia Ferreri

Allegato



Progetto formativo e di orientamento per attività di tirocinio relativo alla convenzione sottoscritta tra
il Politecnico di Torino
e

Nominativo del tirocinante

Nata a il

Indirizzo residenza

Recapito telefonico

e-mail istituzionale

altra e-mail

Codice Fiscale

ATTUALE/ULTIMA ISCRIZIONE

Facolta' di Matricola
Corso di Laurea in sede

TIPOLOGIA DEL TIROCINIO

Tirocinio riferito all'anno accademico
n. ore previste ; n. crediti acquisibili a fine tirocinio

DATI SUL TIROCINIO

Azienda ; n. dipendenti subordinati

Indirizzo sede legale

Settore di appartenenza dell'Azienda

Luogo di effettuazione del tirocinio

Facilitazioni erogate direttamente dall'Azienda ospitante:

Settore di inserimento in azienda



TUTOR ACCADEMICO

Dipartimento di

Recapito telefonico

Ruolo

responsabilità e attività

TUTOR AZIENDALE

Ruolo e responsabilità

Recapiti: tel ; fax ; e-mail

Tempi di accesso ai locali aziendali

Durata del tirocinio: data inizio ; data termine
(con possibilità di proroga, purché nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa vigente).

Polizze assicurative:

responsabilità civile: assicurazione accesa dal Politecnico presso INA Assitalia in coassicurazione con Assicurazioni Generali (Polizza n. 86/1037059)

infortuni: assicurazione accesa dal Politecnico presso Assitalia in coassicurazione con Assicurazioni Generali (polizza "Infortunio studenti" n. 86/1036719)

Il tirocinante risulta inoltre coperto da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientra nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65.

La denuncia di infortunio all'Inail è a carico dell'ente ospitante, come riportato all'art.4 della convenzione di tirocinio.

OBIETTIVI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

OBLIGHI DEL TIROCINANTE

1. seguire le indicazioni del tutor accademico e del responsabile aziendale e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2. rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti in azienda, oltre a quanto concordato nella convenzione fra il Politecnico e l'Azienda;
3. mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
4. richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi, in relazione all'attività svolta in azienda.

RISERVATEZZA DATI

5. I dati da lei forniti sono trattati dal Politecnico nel rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali (D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003). I suoi dati personali verranno trasmessi all'Azienda ospitante limitatamente ai trattamenti connessi alle finalità del presente rapporto di tirocinio. A tal fine è necessario il suo consenso, in assenza del quale il tirocinio non può essere avviato. La sottoscrizione del presente modello comporta anche il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali nel senso sopra indicato.

Li,

Firma per presa visione e integrale accettazione del tirocinante

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante



Allegato A

Convenzione stipulata in dataRepertorio Contratti.....

**CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
E DI TIROCINIO CURRICULARE**

SOGGETTO PROMOTORE POLITECNICO DI TORINO

Indirizzo **Corso Duca degli Abruzzi, 24**
CAP **10129** Comune **Torino** Provincia **Torino**
Codice fiscale: **00518460019** Partita I.V.A.: **00518460019**
Rappresentato da: Responsabile del Servizio Orientamento – Area Gestione Didattica, **Dr.ssa Paola Ghione** nato/a il
(omissis)
All'uopo delegato dal Decreto Rettorale n. 286 del 29 luglio 2013

E

SOGGETTO OSPITANTE
Indirizzo.....
CAP..... Comune Provincia
Codice fiscale: Partita I.V.A.:
Rappresentato da: nato/a il
Comune Provincia

Premesso che

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro. I Tirocini formativi e di orientamento, sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 il soggetto ospitante..... si impegna ad accogliere presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio curriculare o formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore Politecnico di Torino.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

Ai sensi della DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 attuativa della LR 34/08 artt. 38 – 41 il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
I tirocini di orientamento e formazione non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese ad eccezione dei tirocini destinati a persone svantaggiate o a persone particolarmente svantaggiate¹¹, che non possono superare la durata di dodici mesi proroghe comprese e i tirocini rivolti alle persone disabili²⁾¹⁵⁾, la cui durata non può superare i ventiquattro mesi proroghe comprese.

- 1. Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991(gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale).
- 2. Ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008.
- 3. Ai sensi dell'art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 3. Indennità di partecipazione e rimborso spese

Sulla base di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 – 36, della legge n. 92 del 2012 e in ottemperanza a quanto disciplinato dalla DGR n. 74-5911 del 3 giugno 2013 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300 lordi per un impegno settimanale massimo di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in

Timbro e firma



relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

E' in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati.

Al tirocinante percettore di forme di sostegno al reddito, per il quale non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione di cui sopra, il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del tutor o referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, entità dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento al repertorio regionale degli standard formativi (di cui alla D.G.R. 152 – 3672 del 2 agosto 2006 e s.m.i.); b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore.

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle competenze definito dalla Regione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Legge 92/2012 e dal successivo Dlgs 13/2013;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato alla Regione e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso di imprese con meno di 15 dipendenti e di imprese artigiane, il tutor può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività dell'impresa;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

Timbro e firma



- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, come meglio specificato nel successivo art. 12;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio formativo e di orientamento con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga circoscritta al limite massimo di durata indicato per ogni tipologia di tirocinio. Il tirocinio può essere utilizzato anche per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di inclusione sociale per i seguenti soggetti:

- disabili di cui alla legge n. 68/99;
- persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria;
- persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora);
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

Art. 7. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

- Il tirocinio si considera sospeso in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
- Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 8. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione. La presente convenzione è sottoscritta per l'attivazione di un numero massimo di tirocini definito in base a quanto stabilito all'Art.3 della DGR n. 74-5911.

Art. 9. Tirocini curriculari

Per i tirocini curriculari, come definiti dalla DGR n. 74-5911 non si applicano gli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 10. Assicurazioni

I tirocinanti –studenti, diplomati e laureati, dottorandi e dottori, masterizzandi/masterizzati -risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art.2.

Il Politecnico si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di assicurazione per la responsabilità civile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, gli stagisti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna, in caso di infortunio, di darne immediata comunicazione al Politecnico.

La trasmissione della suddetta documentazione deve essere preceduta da comunicazione telefonica all'ufficio competente. In caso di ritardo nella comunicazione dell'infortunio- come richiesto dalla normativa- gli oneri derivanti saranno addebitati all'azienda ospitante.

Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio o di elaborazione della tesi di laurea qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri".

Art.11. Adempimenti informativi

Il Politecnico è esonerato dall'invio di copia cartacea della convenzione e del progetto formativo all'Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte grazie alle comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini ai sensi del DM. 30 ottobre 2007.

La Regione si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro e alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e a renderle disponibili per il tramite del proprio sistema informativo.

La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini spetta, di norma al soggetto ospitante.

Il Politecnico provvederà a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Timbro e firma



Art.12. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.

Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante una efficace informazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.

Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli ed a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

Art. 13. Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono il Prof. (referente dei tirocini del corso di studi) per il Politecnico e per il Soggetto Ospitante.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è: il Responsabile del Servizio Orientamento, dott.ssa Paola Ghione.

Art. 14. Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione e potrà rinnovarsi in modo esplicito su richiesta delle parti. In caso di disdetta della convenzione tale richiesta dovrà recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

La disdetta dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 15. Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Tribunale di Torino.

Art. 16. Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004 -in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente convenzione, il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Gestione Didattica. http://www.swa.polito.it/services/privacy/DR_nomina_responsabili_2008.pdf

La Società/Ente si impegna al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali del Politecnico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione. Il Titolare del trattamento dei dati personali per la Società/Ente è il Sig., responsabile per il trattamento degli stessi il Sig.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li,

(Firma del soggetto ospitante) Timbro e firma 	Il Referente dei tirocini del Corso di studi (Prof.) Il Responsabile del Servizio Orientamento Area Gestione Didattica (Dott.ssa Paola GHIONE).....
---	---

Timbro e firma

